

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO/FORNITURA DI BENI del Gruppo FHP

# Indice

# Sommario

1		Disposizioni Generali	4
	1.1	Ambito di Applicazione	4
	1.2	Definizioni	4
	1.3	Perfezionamento del Contratto	5
	1.4	Difformità nella Documentazione Contrattuale	5
	1.5	Comunicazioni	5
	1.6	Obblighi del Venditore	5
	1.7	Sicurezza del Bene	6
	1.8	Sicurezza Informatica	6
	1.9	Obblighi di riservatezza	7
	1.10	Segreto industriale	8
	1.11	Proprietà industriale e intellettuale	8
	1.12	Diritti umani	8
	1.13	Responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231	9
	1.14	Trattamento dei dati personali	9
2		Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento	. 10
	2.1	Corrispettivo	. 10
	2.2	Fatturazione	. 10
	2.3	Modalità di pagamento e interessi di mora	. 10
3		Imballaggio – Documento di trasporto – Documentazione relativa al/i Bene/i	. 10
4		Consegna	. 11
	4.1	Luogo e termini di consegna	. 11
	4.2	Ritardi nella consegna	. 11
	4.3	Consegna parziale o difforme	. 11
5		Difformità, garanzie e penali	. 11
	5.1	Quantità	. 11
	5.2	Garanzie	
	5.3	Penali per vizi o difetti	. 12
6		Assicurazione	. 13
	6.1	Assicurazione del Venditore	. 13

7		Subfornitura e cessione del Contratto	. 13
	7.1	Divieto di subfornitura	. 13
	7.2	Divieto di cessione del Contratto da parte del Venditore	. 13
	7.3	Facoltà di cessione del Contratto da parte dell'Acquirente	. 13
8		Risoluzione e recesso	. 13
	8.1	Clausola risolutiva espressa	. 13
	8.2	Diffida a adempiere	. 13
	8.3	Recesso unilaterale dell'Acquirente	. 14
9		Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente	. 14
	9.1	Legge applicabile	. 14
	9.2	Foro competente	. 14

### 1 Disposizioni Generali

## 1.1 Ambito di Applicazione

1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto ("Condizioni Generali") si applicano a ogni contratto di acquisto o fornitura di beni di cui è parte l'Acquirente.

#### 1.2 Definizioni

- 1.2.1 In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.
- 1.2.2 "Accettazione": indica l'accettazione incondizionata e piena da parte del Venditore di quanto previsto nel Contratto attraverso la firma, ad opera di un legale rappresentante del Venditore munito di idonei poteri, della Lettera d'Ordine.
- 1.2.3 "Acquirente": indica la società individuata nella Lettera d'Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo FHP, che effettua l'acquisto o richiede la fornitura del/i Bene/i.
- 1.2.4 "Bene/i" indica il/i bene/i oggetto dell'acquisto e/o della fornitura, come precisati nella Lettera d'Ordine e nella eventuale documentazione allegata.
- 1.2.5 "Codice Etico": indica il codice etico adottato dall'Acquirente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.6 "Contratto": indica il contratto di acquisto e/o di fornitura del/i Bene/i, perfezionato mediante l'Accettazione, composto dalle presenti Condizioni Generali e dalla Lettera d'Ordine (con relativi allegati) firmata dal Venditore per Accettazione, nonché, nel caso di fornitura continuativa di beni, anche dai singoli Ordini di Attingimento.
- 1.2.7 "Decreto 231": indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2.8 "Diritti umani": ha il significato di cui all'articolo 1.12.
- 1.2.9 "**Documentazione Contrattuale**": indica, nel complesso, tutti i documenti facenti parte del Contratto, nonché ogni allegato agli stessi. In particolare, possono formarne parte:
  - (i) "Lettera d'Ordine": indica il documento in cui sono individuati, tra le altre cose, le Parti, l'oggetto del Contratto, la durata, il corrispettivo contrattuale, le eventuali penali
  - (ii) "Condizioni Generali": indica le presenti condizioni generali di contratto che l'Acquirente ha messo a disposizione del Venditore e che il Venditore accetta con l'Accettazione;
  - (iii) "Specifiche Tecniche": indica il documento contenente le qualità e le specifiche tecniche del/i Bene/i che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d'Ordine;
  - (iv) "Elenco Prezzi": indica il documento che contiene il/i corrispettivo/i del/i Bene/i che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d'Ordine;
  - (v) "Ordine di Attingimento": indica ciascuno degli ordini inviati, nel caso di fornitura periodica o continuativa di Beni, dall'Acquirente al Venditore, durante la vigenza del Contratto, contenenti le singole richieste di consegna del/i Bene/i e le istruzioni di dettaglio, nel rispetto delle previsioni contenute nella relativa Lettera d'Ordine.

- 1.2.10 "Forza Maggiore": si intende un evento o una circostanza che preclude o impedisce ad una Parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al Contratto, se e in quanto la Parte interessata dall'inadempimento dimostri che: l'impedimento è al difuori del suo ragionevole controllo e non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto e gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dalla Parte interessata. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una Parte concretizzino un evento di Forza Maggiore: guerre ed altre ostilità, sommosse, esplosioni, incendi, disastri naturali, alluvioni o siccità, azioni terroristiche, provvedimenti governativi.
- 1.2.11 "**Gruppo FHP**": indica F2i Holding Portuale S.p.A. e le società da quest'ultima direttamente e/o indirettamente controllate.
- 1.2.12 "**Informazioni Riservate**": ha il significato di cui al paragrafo 1.9.1.
- 1.2.13 "Legge" o "Normativa Applicabile": indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.14 "Modello": indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Acquirente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.15 "Parte": indica l'Acquirente o il Venditore, a seconda del caso, mentre "Parti" indica congiuntamente l'Acquirente e il Venditore.
- 1.2.16 "**Sede Operativa**": indica la sede operativa dell'Acquirente, in cui si trova ciascun terminal o ufficio, come individuata nella Lettera d'Ordine.
- 1.2.17 "Soggetti Autorizzati": ha il significato di cui al paragrafo 1.9.2.
- 1.2.18 "Venditore": indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata a vendere o fornire il/i Bene/i all'Acquirente.

### 1.3 Perfezionamento del Contratto

1.3.1 Il Contratto si perfeziona con la ricezione da parte dell'Acquirente dell'Accettazione inviata dal Venditore.

#### 1.4 Difformità nella Documentazione Contrattuale

1.4.1. Con riferimento alla Documentazione Contrattuale si stabilisce che: (i) in caso di incongruenze la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti sono elencati al punto 1.2.9; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al caso di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e di ciascuno dei rimanenti documenti che formano la Documentazione Contrattuale.

#### 1.5 Comunicazioni

- 1.4.2. Ogni comunicazione tra le Parti, che dovrà riportare sempre il numero del Contratto, deve avvenire per iscritto, mediante posta elettronica semplice e/o certificata, a seconda dei casi, agli indirizzi all'uopo indicati dalle Parti nella Lettera d'Ordine.
- 1.4.3. Nel caso non vi sia comunicazione circa l'indirizzo da utilizzarsi, le comunicazioni andranno inviate alla casella di posta elettronica certificata dell'altra Parte come risultante da pubblici elenchi.

# 1.6 Obblighi generali del Venditore

1.6.1 È responsabilità del Venditore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del Contratto. L'inadempimento degli impegni previsti nel presente

- paragrafo attribuisce all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 1.6.2 Il Venditore si impegna a fornire il/i Bene/i in maniera strettamente conforme alla Documentazione Contrattuale e alla Legge.
- 1.6.3 Se il Venditore ha ricevuto dall'Acquirente disegni o campioni inerenti alle specifiche tecniche, si impegna a rispettare il tipo, la qualità e l'esecuzione degli stessi per la produzione del/i Bene/i.
- 1.6.4 Il Venditore si impegna sin d'ora a permettere all'Acquirente di ispezionare il ciclo di produzione del/i Bene/i.
- 1.6.1 Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente prima della, o contestualmente alla, completa esecuzione del Contratto o in caso di fornitura continuativa al momento di ciascuna consegna l'eventuale documentazione inerente al/ai Bene/i e/o le relative certificazioni (come meglio specificato nel prosieguo).

#### 1.7 Sicurezza del Bene

- 1.7.1 Il Venditore garantisce che il/i Bene/i è/sono conforme/i alla Legge, incluse le vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti e, ove applicabili, le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH) come successivamente integrato e modificato (da ultimo con il Regolamento (UE) 2023/1132), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele CLP) come successivamente integrato e modificato (da ultimo con il Regolamento delegato (UE) 2023/707) e al D. Lgs. 81/2008 (in materia di salute e sicurezza) come successivamente integrato e modificato.
- 1.7.2 Con riferimento al Titolo IX "Sostanze pericolose" del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, nel caso in cui il/i Bene/i sia/ano composto/i anche da sostanze o miscele classificate ai sensi di Legge come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possano comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche, lo stesso dovrà essere corredato dall'elenco dei materiali che lo compongono contenenti agenti chimici e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di Legge.
- 1.7.3 Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente alla consegna del/i Bene/i.
- 1.7.4 Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta dell'Acquirente, successivamente all'emissione della Lettera d'Ordine e antecedentemente alla consegna del/i Bene/i, i materiali che compongono il/i Bene/i dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente, il Venditore dovrà trasmettere all'Acquirente, tempestivamente, l'elenco dei materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi materiali inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

#### 1.8 Sicurezza Informatica

1.8.1 Il Venditore si impegna a mantenere, per tutta la durata del Contratto, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla normativa applicabile (ivi incluse le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, il Venditore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato dal medesimo unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla normativa applicabile per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che il Venditore si impegna a sottoporre a revisione

- periodica i propri sistemi di sicurezza secondo i livelli di sicurezza informativa di volta in volta individuati dalla normativa applicabile in vigenza di Contratto.
- 1.8.2 Il Venditore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società, nelle modalità individuate infra, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. Il Venditore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.
- 1.8.3 Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente avrà il diritto di svolgere anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e il Venditore si impegna sin d'ora a garantire all'Acquirente o ai soggetti terzi da quest'ultima incaricati ai sensi del presente articolo, l'accesso a tutte le informazioni e ai documenti pertinenti.
- 1.8.4 Il Venditore si impegna ora per allora ad informare l'Acquirente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 12 ore dalla conoscenza dell'accaduto, a mezzo posta elettronica certificata, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa dell'Acquirente, e/o sui dati dell'Acquirente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della normativa applicabile. Il Venditore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. Il Venditore si obbliga in ogni caso a garantire e manlevare l'Acquirente e le altre società del Gruppo FHP eventualmente coinvolte, da tutte le conseguenze pregiudizievoli che la stessa e/o le stesse abbia e/o abbiano a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

### 1.9 Obblighi di riservatezza

- 1.9.1 Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dall'Acquirente al Venditore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:
  - (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
  - (ii) di cui il Venditore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
  - (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta al Venditore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché il Venditore ne abbia dato immediato avviso all'Acquirente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 1.9.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dal Venditore o da propri ausiliari e società controllate o collegate (di seguito i "Soggetti Autorizzati") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.
- 1.9.3 Il Venditore si obbliga, in particolare, a:
  - (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;

- (ii) impedire che terzi possano avere accesso alle Informazioni Riservate;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire all'Acquirente, su semplice richiesta scritta di quest'ultimo, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate;
- (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta dell'Acquirente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate ivi comprese tutte le copie.
- 1.9.4 Il Venditore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.9.5 Il Venditore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'Acquirente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Venditore stesso. L'Acquirente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite al Venditore.
- 1.9.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto.

# 1.10 Segreto industriale

- 1.10.1 In aggiunta agli impegni di riservatezza di cui al precedente paragrafo, il Venditore si impegna, anche per il fatto dei Soggetti Autorizzati, a non utilizzare a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente:
  - (i) disegni, modelli, oppure prodotti fabbricati predisposti in base a Informazioni Riservate;
  - (ii) pezzi, strumenti, e prodotti sviluppati o perfezionati dall'Acquirente in collaborazione con il Venditore in base al Contratto.

### 1.11 Proprietà industriale e intellettuale

- 1.11.1 Il Venditore garantisce che il/i Bene/i forniti, i loro eventuali componenti e accessori non viola/ano diritti di privativa industriale o intellettuale, oppure altri diritti di terzi impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi in merito.
- 1.11.2 Il Venditore rinuncia a far valere nei confronti dell'Acquirente, e di suoi aventi causa, eventuali diritti di privativa industriale o intellettuale sul/i Bene/i.

#### 1.12 Diritti umani

- 1.12.1 Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito "**Diritti Umani**"). Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Venditore:
  - (i) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi; in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare, e ad assicurare il rispetto anche da parte di eventuali soggetti terzi, fra cui i sub-appaltatori che agiscano nell'esecuzione del Contratto, le disposizioni di legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali) nonché la normativa nazionale e internazionale contro la tratta e il traffico di esseri umani, e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di

- Paesi terzi. L'Acquirente si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nel caso in cui venga a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente punto. A tal fine, il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente tutte le informazioni connesse all'esecuzione del Contratto con le modalità che saranno concordate tra le Parti;
- (ii) si impegna a notificare tempestivamente all'Acquirente eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza e, in ogni caso, rendersi disponibile a eventuali verifiche da parte dell'Acquirente.
- 1.12.2 Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte del Venditore delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell'autorità giudiziaria, l'Acquirente potrà sospendere temporaneamente il Contratto e intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 90 giorni dal ricevimento della intimazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il Contratto nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi al Venditore.
- 1.12.3 In ogni caso, il Venditore terrà l'Acquirente indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da esse subiti e manlevate da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

# 1.13 Responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231

- 1.13.1 Il Venditore dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell'esecuzione delle attività che formeranno oggetto dei contratti con le società del gruppo, (i) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 nonché dei contenuti del Codice Etico e del Modello; (ii) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto 231, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario; (iii) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231; (iv) di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione, anche solamente presunta, del Decreto 231, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza; (v) di essere a conoscenza che l'Acquirente ha istituito un canale informatico per le segnalazioni di illecito, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
- 1.13.2 In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

# 1.14 Trattamento dei dati personali

- 1.14.1 Le Parti si si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connesse alla propria organizzazione condivisi in fase di trattativa precontrattuale e/o per dare esecuzione al presente Contratto siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 ("GDPR"), del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni di detti provvedimenti e si danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa ai sensi dell'articolo 15 del GDPR.
- 1.14.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.

1.14.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

## 2 Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento

# 2.1 Corrispettivo

- 2.1.1 Il corrispettivo del/i Bene/i si intende fisso e invariabile, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.
- 2.1.2 Il corrispettivo pattuito tiene conto di ogni possibile aumento dei costi e delle spese del Venditore, il quale si assume il rischio di ogni aumento, anche se imprevedibile o di notevole entità, rinunciando alle facoltà e ai diritti di cui all' art. 1467 del Codice civile.

#### 2.2 Fatturazione

- 2.2.1 Le fatture dovranno essere conformi alla Legge ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi alla Lettera d'Ordine relativa e dovrà essere emessa nella valuta precisata nella Lettera d'Ordine. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. La fattura deve pervenire all'Acquirente entro 5 (cinque) giorni dalla consegna, totale o parziale, del/i Bene/i.
- 2.2.2 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 non saranno ritenute valide per procedere al pagamento.

# 2.3 Modalità di pagamento e interessi di mora

- 2.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura.
- 2.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato del 4% (quattro percento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte dell'Acquirente di specifica messa in mora effettuata dal Venditore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente satisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Venditore in relazione ai ritardati pagamenti.

# 3 Imballaggio – Documento di trasporto – Documentazione relativa al/i Bene/i

- 3.1.1 L'imballo dovrà essere idoneo al sicuro trasporto del/i Bene/i restando inteso che tutti i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Venditore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.
- 3.1.2 Per i Beni che in base alla Legge, si definiscono come prodotti o sostanze chimici oppure che a causa della loro composizione o del loro impatto ambientale necessitino di un trattamento speciale per quanto riguarda l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione e lo smaltimento, il Venditore presenterà all'Acquirente: una scheda dati di sicurezza compilata in tutte le parti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878; la scheda dati necessaria per l'eventuale vendita all'estero, nonché un'apposita scheda informativa per il caso d'incidente (trasporto).
- 3.1.3 Tutti i Beni dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto ai sensi del D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 e ss.mm.ii. o altro documento emesso ai sensi della Normativa Applicabile.
- 3.1.4 Con la consegna del/i Bene/i, il Venditore dovrà consegnare altresì la documentazione riguardante la relativa gestione, l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione. Il/i Bene/i dovrà/dovranno essere dotato/i, a cura e spese del Venditore, di tutte le certificazioni di Legge, delle Dichiarazioni di

conformità e della marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 (ex Direttiva Macchine 2006/42/CE).

### 4 Consegna

# 4.1 Luogo e termini di consegna

- 4.1.1 La consegna del Bene avverrà conformemente a quanto indicato nella Lettera d'Ordine.
- 4.1.2 Qualora la Lettera d'Ordine non stabilisca il luogo di consegna (ad es. Sede Operativa) e/o la resa Incoterms convenuta, si applicheranno i seguenti termini:
  - (i) il luogo di consegna sarà la sede legale dell'Acquirente come identificata nella Lettera d'Ordine;
  - (ii) il Venditore si assume ogni rischio di danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Bene/i sino alla consegna del Bene;
  - (iii) l'assicurazione di trasporto è a carico del Venditore.

### 4.2 Ritardi nella consegna

- 4.2.1 I termini di consegna, indicati nella Lettera d'Ordine, si intendono tassativi ed essenziali. L'Acquirente non è obbligato ad accettare consegne parziali o successive al termine previsto.
- 4.2.2 I ritardi nella consegna saranno giustificati solo se dovuti a comprovate ragioni di Forza Maggiore.
- 4.2.3 In caso di ritardo si applicano le penali eventualmente previste dalla Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno (inclusi danni indiretti, consequenziali e perdita di profitto).
- 4.2.4 Il Venditore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto l'insorgere di qualsivoglia causa di ritardo. I ritardi eventualmente accettati dall'Acquirente per iscritto daranno luogo ad una corrispondente proroga dei termini di consegna.
- 4.2.5 Qualora il Venditore si sia impegnato a fornire Beni all'Acquirente su base continuativa o ripetuta nel tempo, la recidività del ritardo nella consegna attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

# 4.3 Consegna parziale o difforme

- 4.3.1 In caso di consegna parziale concordata per iscritto tra le Parti, il Venditore deve indicare se si tratta di consegna a saldo oppure in conto.
- 4.3.2 Le consegne non conformi alla Documentazione Contrattuale o alla Legge possono essere legittimamente rifiutate dall'Acquirente ed ogni spesa di ritiro del/i Bene/i non conforme/i saranno a carico del Venditore.

# 5 Difformità, garanzie e penali

#### 5.1 Quantità

- 5.1.1 Nel caso di fornitura continuativa o periodica, ove i Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti, l'Acquirente potrà, a sua scelta:
  - (i) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;

- (ii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedire i Beni direttamente a spese e rischio del Venditore, con diritto di addebitare al medesimo tutti gli oneri conseguenti e le spese di eventuale magazzinaggio salvo il diritto alla ripetizione di eventuali acconti già corrisposti al Venditore;
- (iii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda immediatamente a inviare i Beni mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti al Venditore e salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 5.1.2 L'Acquirente dovrà esercitare le facoltà previste al paragrafo che precede entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna del Bene (e in caso di consegna ripartita entro 20 venti -giorni dalla data di completamento della fornitura).

#### 5.2 Garanzie

- 5.2.1 Il Venditore dichiara e garantisce che il/i Bene/i è/sono idoneo/i all'uso convenuto, conforme/i alla Documentazione Contrattuale (in via esemplificativa, *inter alia*, se non rispecchino le caratteristiche dei campioni o prototipi consegnati dall'Acquirente) o alla Legge ed esenti da difetti, palesi o occulti. Le garanzie rilasciate dal Venditore nel presente articolo non sono limitate da eventuali verifiche, ispezioni o controlli effettuati a qualsiasi titolo dall'Acquirente.
- 5.2.2 La garanzia di cui al paragrafo che precede è valida per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna, o dalla messa in funzione (ove posteriore) se pattuito tra le Parti e specificato nella Lettera d'Ordine, salvo in ogni caso quanto eventualmente diversamente previsto nella Lettera d'Ordine.
- 5.2.3 La Venditrice si impegna a riparare il/i Bene/i o a sostituire le parti difettate, a propria cura e spese, entro un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, salvo diversamente accordato per iscritto tra le Parti. Resta inteso che, qualora la Venditrice non rispetti il suddetto termine o il diverso termine concordato tra le Parti, il periodo di garanzia sarà sospeso dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine fino alla data di effettiva riparazione del difetto da parte della Venditrice e sarà conseguentemente prolungato dell'equivalente tempo di riparazione, fatto salvo il risarcimento del danno per il mancato utilizzo e la perdita di profitto.
- 5.2.4 La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite o riparate a partire dalla data della loro sostituzione, riparazione o rimessa in esercizio ove posteriore.
- 5.2.5 Qualora il Venditore non provveda a quanto sopra, l'Acquirente potrà, alternativamente e a sua discrezione:
  - (i) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile:
  - (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo, oppure
  - (iii) qualora solo parte dei Beni siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta e a spese del Venditore la parte residua della fornitura.
- 5.2.6 In deroga all'articolo 1495 del Codice civile, le Parti concordano che l'Acquirente avrà facoltà di denunciare vizi o difformità del/i Bene/i al Venditore entro 20 (venti) giorni dalla relativa scoperta.
- 5.2.7 Il Venditore terrà indenne l'Acquirente da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante da vizi o difettosità del/i Bene/i.

#### 5.3 Penali per vizi o difetti

5.3.1 La Lettera d'Ordine può stabilire penali applicabili a ritardi, specifici vizi o difformità del/i Bene/i rilevabili a insindacabile giudizio dell'Acquirente, fatti salvi tutti gli ulteriori rimedi previsti dalle presenti Condizioni Generali.

#### 6 Assicurazione

### 6.1 Assicurazione del Venditore

- 6.1.1 Il Venditore dovrà provvedere a propria cura e spese, qualora rivesta la qualifica di produttore, a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto e comunque sino alla scadenza delle garanzie in esso rilasciate, una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati alla fornitura oggetto del Contratto, a copertura della propria responsabilità per danni all'Acquirente o a terzi a qualsiasi titolo cagionati in conseguenza del difetto del/i Bene/i forniti ai sensi del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'attività dell'Acquirente. Il Venditore dovrà consegnare all'Acquirente una copia della polizza assicurativa, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.
- 6.1.2 Il Venditore deve comunque tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte l'obbligo di cui sopra o per quanto eventualmente non coperto dalla polizza medesima.

### **7** Subfornitura e cessione del Contratto

#### 7.1 Divieto di subfornitura

- 7.1.1 È fatto divieto al Venditore di affidare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la produzione o la fornitura del/i Bene/i, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
- 7.1.2 In caso di violazione del divieto di cui al precedente paragrafo 7.1.1, l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

### 7.2 Divieto di cessione del Contratto da parte del Venditore

- 7.2.1 È fatto divieto al Venditore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
- 7.2.2 In caso di violazione del divieto di cui al paragrafo 7.2.1, l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

# 7.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte dell'Acquirente

7.3.1 L'Acquirente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, comma 1 e 2. Il Venditore acconsente sin d'ora alla predetta cessione.

# 8 Risoluzione e recesso

### 8.1 Clausola risolutiva espressa

- 8.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei singoli casi espressamente previsti nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali, oltre a quanto eventualmente indicato nella Lettera d'Ordine.
- 8.1.2 La risoluzione si verificherà quando l'Acquirente comunicherà al Venditore per iscritto a mezzo posta elettronica certificata che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

### 8.2 Diffida a adempiere

8.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte del Venditore degli obblighi derivanti dal Contratto, l'Acquirente potrà intimare per iscritto il Venditore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

## 8.3 Recesso unilaterale dell'Acquirente

- 8.3.1 È facoltà dell'Acquirente, recedere dal Contratto:
  - (i) nell'ipotesi di acquisto di uno o più Beni, prima che il Contratto abbia avuto un principio di esecuzione, mediante comunicazione scritta al Venditore;
  - (ii) nel caso di fornitura continuativa o periodica di Beni, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Venditore.
- 8.3.2 Il recesso in ogni caso ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione perviene al Venditore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.
- 8.3.3 In qualsiasi caso di recesso dell'Acquirente non spetterà al Venditore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione (per il caso di fornitura di Beni) per il rimborso dei costi e delle spese che il Venditore abbia già sostenuto in ragione del Contratto ed a condizione che le stesse siano debitamente comprovate.

# 9 Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente

#### 9.1 Legge applicabile

9.1.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e ogni altra Normativa Applicabile.

## 9.2 Foro competente

- 9.2.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, efficacia e risoluzione del presente Contratto dovranno, se possibile, essere risolte preventivamente in via amichevole tra le Parti.
- 9.2.2 Qualora ciò non sia possibile, le Parti concordano fin d'ora che tali controversie siano devolute esclusivamente alla competenza del Tribunale di Milano.